



Scegli la certezza.
Aggiungi valore.

REACH

La tutela della salute umana e dell'ambiente.

Che cos'è REACH?

Il Regolamento (CE) N. 1907/2006 - REACH - è il Regolamento dell'Unione Europea sulle sostanze chimiche, entrato in vigore nel giugno 2007, con lo scopo di garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, e di promuovere la libera circolazione delle sostanze chimiche nel mercato UE, migliorando competitività e innovazione.

Il Regolamento REACH è completo nel suo campo di applicazione e riguarda quasi tutti i prodotti di importazione commercializzati in Europa, esclusi alimenti, mangimi e medicine. Prodotti di consumo come abbigliamento e calzature, gioielleria, prodotti elettrici ed elettronici, giocattoli, arredi, prodotti per la salute e cosmetici rientrano tutti nel campo di applicazione del REACH. Questo significa che si applica anche a prodotti già regolamentati da prescrizioni specifiche del settore di appartenenza, come la Direttiva Sicurezza Giocattoli (2009/48/CE), il Regolamento per i Cosmetici (CE n. 1223/2009), il Regolamento quadro per il contatto


alimentare (CE n. 1935/2004) o la Direttiva RoHS (2011/65/UE) sulla limitazione delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Sebbene REACH sia una normativa europea, le aziende extra-europee sono tenute a rispettarne i requisiti, in considerazione della natura globale delle catene di fornitura.

Che cosa comporta il Regolamento REACH?

REACH è l'acronimo di Registration, Evaluation, Authorisation e Restriction, che sono i quattro elementi chiave di questo regolamento, dove per ciascuna sostanza viene definito campo di applicazione, condizioni, obblighi e soggetti responsabili.

■ Registrazione

I fabbricanti e gli importatori devono registrare qualsiasi sostanza chimica che raggiunge la soglia di una tonnellata/anno, sia che si presenti in modo autonomo o come componente di un'altra sostanza presente nel prodotto. Poiché solo una persona fisica o



giuridica residente in un paese della UE può presentare la richiesta di registrazione REACH, una società con sede in un paese extra UE che intende registrare una sostanza chimica, può farlo nominando un suo Rappresentante (OR) che può agire per suo conto. L'Agenzia Europea per le sostanze chimiche (ECHA) è responsabile della valutazione e delle informazioni presentate per la richiesta di registrazione.

■ **Limitazione**

Ogni sostanza ha differenti condizioni e ambiti di restrizione. Ad esempio, di una sostanza dannosa può essere vietata la commercializzazione in ambito UE, mentre la commercializzazione di prodotti contenenti la stessa sostanza può essere limitata, ma non vietata. L'elenco delle sostanze con restrizioni figura nell'allegato XVII che è aggiornato regolarmente.

■ **Autorizzazione**

Con l'autorizzazione si vogliono eliminare o controllare efficacemente i rischi derivanti dalle sostanze chimiche che sono particolarmente dannose per la salute umana o per l'ambiente. Si tratta di un processo diviso in due fasi principali, e per ogni passaggio diversi sono gli attori della catena di approvvigionamento chiamati in causa ad onorare determinati obblighi:

- Una sostanza identificata come una sostanza “Very High Concern” (SVHC) è inserita nella “Candidate List”. Se una SVHC è presente oltre lo 0,1% in peso,

questa informazione viene comunicata immediatamente al cliente della catena di fornitura. Un consumatore può richiedere queste informazioni, che devono essere fornite dal rivenditore entro 45 giorni dalla richiesta. Per sostanze SVHC, presenti sia in percentuali superiori allo 0,1% in peso, che superiori a 1 tonnellata/anno, può essere necessaria la notifica all'ECHA. La “Candidate List” viene aggiornata due volte all'anno.

- Le sostanze presenti nella “Candidate List” hanno priorità nella lista di autorizzazione (allegato XIV). Se una sostanza SVHC presente nella lista di autorizzazione non l'ha ottenuta, non può essere utilizzata o importata nell'UE dopo una certa data definita “Sunset Date”. L'autorizzazione è applicabile solo alle sostanze chimiche che sono utilizzate e/o importate nell'UE, e non si applica agli articoli importati che contengono la stessa sostanza. L'elenco di autorizzazione è aggiornato circa una volta all'anno.

Tutti i prodotti fabbricati o importati in ambito UE devono essere conformi a tutti i requisiti del Regolamento REACH applicabili. È importante ricordare che il rispetto di un requisito non dispensa dall'essere conforme rispetto ad altri. Ad esempio, un prodotto deve rispettare alcuni requisiti per la restrizione e, contemporaneamente, soddisfare quelli relativi alla “Candidate list”.

Quali sono gli obblighi REACH?

Il Regolamento REACH ha disposto che coloro i quali commercializzano sul mercato UE prodotti che ricadono nel regolamento hanno la responsabilità di dimostrarne la sicurezza. Per i prodotti fabbricati nei paesi della Comunità, questa responsabilità cade sul produttore e l'utilizzatore. Tuttavia, il Regolamento REACH non è applicabile fuori l'UE, poichè i produttori extracomunitari non hanno responsabilità diretta nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento, e quindi la responsabilità di assicurare quanto disposto dal REACH nei prodotti importati ricade sull'importatore europeo.

Gli obblighi REACH sono determinati dalla classificazione dei prodotti ai sensi del Regolamento, così come il ruolo delle aziende nell'ambito della catena di fornitura. A seconda della sua complessità, una società può svolgere più ruoli nell'ambito dei prodotti ricadenti nel Regolamento REACH, può infatti essere: produttore, utilizzatore, importatore, distributore e/o rivenditore. Nella tabella in basso sono indicati gli obblighi, i criteri e le responsabilità per i tre requisiti REACH: registrazione, limitazioni e autorizzazione.

PASSAGGI CHIAVE PER LA COMPLIANCE

Conoscere REACH e le sue ricadute (compresi fornitori e clienti).

Classificare correttamente i prodotti in ambito REACH.

Determinare il/i ruolo/i dell'azienda all'interno delle sue catene di approvvigionamento, individuando gli obblighi connessi.

Pianificare la strategia di conformità al Regolamento REACH.

REQUISITI REACH	REGISTRAZIONE	RESTRIZIONI	AUTORIZZAZIONI		
ELENCO SOSTANZE	–	Annex XVII	Candidate List		Annex XIV
OBBLIGHI	Registrazione	Restrizione	Comunicazione	Notifica	Autorizzazione
CRITERI	1 tonnellata/anno	Come per le restrizioni	0.1% (p/p)	0.1% (p/p) e 1 tonnellata/anno (per una singola sostanza)	–
RESPONSABILI	<ul style="list-style-type: none"> ■ Produttore UE ■ Importatore UE ■ Rappresentante (OR) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Produttore UE ■ Importatore UE 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tutte le parti coinvolte nella supply chain (produttori, fabbricanti, distributori e retailer) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Produttore UE ■ Importatore UE 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Produttore UE ■ Importatore UE

Come possiamo aiutarvi?

Le industrie hanno sempre riconosciuto che il Regolamento REACH è molto più che la somma dei requisiti individuali, e che l'osservanza delle sue regole richiede una pianificazione strategica.

Essendo uno dei maggiori enti indipendenti di test e servizi certificativi al mondo, il gruppo TÜV SÜD supporta le aziende con soluzioni personalizzate per la conformità al Regolamento REACH, gestendo le scadenze di attuazione ed altri obblighi relativamente ai prodotti e ai diversi protagonisti della catena di fornitura.

I nostri servizi per il REACH

Il gruppo TÜV SÜD può supportare le aziende nel risolvere le complessità del Regolamento REACH, identificandone correttamente gli obblighi e fornendo soluzioni per soddisfarli. I servizi offerti comprendono una gamma completa di attività per la registrazione (come OR o come rappresentante di parte terza, nella preparazione dei fascicoli di registrazione, e nella predisposizione della relazione sulla sicurezza chimica e nei servizi correlati al GHS/CLP), nei test chimici (sostanze limitate, sostanze estremamente pericolose - SVHC - e nelle attività formative con corsi in-house o in aula).



I vantaggi per il business

- **Risparmiare tempo e denaro** - adottando azioni correttive nelle prime fasi del ciclo di vita del prodotto per evitare dispendiose rilavorazioni.
- **Ottenere un vantaggio competitivo** - sfruttando la reputazione e l'attendibilità del marchio TÜV SÜD, sia in ambito prodotto che in quello certificativo.
- **Ridurre al minimo il rischio** - rispettando tutti i requisiti per evitare tempi di inattività.
- **Beneficiare di soluzioni complete** - con il supporto qualificato dei tecnici dell'ente.
- **Disporre di un partner esperto** - grazie alla professionalità dei nostri tecnici presenti in tutti i mercati chiave.

Perché scegliere TÜV SÜD?

Perché il gruppo TÜV SÜD è un ente leader nella fornitura di servizi di test e certificativi, indipendente e imparziale. La sua reputazione per le attività di prova e di verifica della conformità è ampiamente conosciuta, e le prove sul prodotto e il marchio ottagonale di certificazione sono accettati e riconosciuti in tutto il mondo. Attraverso la sua rete internazionale di laboratori e di

esperti multidisciplinari, l'ente offre un servizio one-stop, con soluzioni personalizzate progettate per supportare le aziende nel complesso dei processi e delle questioni legate alla conformità al Regolamento REACH. Gli esperti dell'ente hanno una vasta ed approfondita conoscenza ed esperienza relativamente ai vari aspetti del regolamento REACH.

Scegli certezza. Aggiungi valore.

TÜV SÜD è un ente premium in qualità, sicurezza e sostenibilità e fornisce soluzioni in ambito prove, ispezioni, audit, certificazione e formazione. Presente con oltre 800 sedi nel mondo, possiede accreditamenti in Europa, Nord e Sud America, Medio Oriente, Asia e Africa. Fornisce soluzioni oggettive che rappresentano un valore tangibile per le imprese, i consumatori e l'ambiente.

Servizi correlati

TÜV SÜD offre i seguenti servizi correlati:

- Restriction of Hazardous Substances (RoHS)
- Restricted Substances List (RSL)